

Fisco e Tributi

Coronavirus, verifiche fiscali sospese fino al 15 ottobre - Per il Durc niente proroga dello stato di emergenza

La sospensione delle verifiche fiscali sarà valida fino al 15 ottobre 2020, è confermata la proroga di validità del Durc ai 90 giorni successivi alla fine del periodo di emergenza del 31 luglio e su di esso la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 non produce effetti.

L'[art. 99 del D.L. n. 104/2020](#) prevede lo slittamento del termine di sospensione delle verifiche di inadempienza sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro a seguito del differimento al 15 ottobre della data finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 e la conferma della sospensione delle verifiche previste dall'[art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973](#) arriva dalla Faq n. 18 dell'Agenzia delle Entrate. Per le persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati come prima zona rossa nell'allegato 1 al [D.P.C.M. 1° marzo 2020](#), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che avevano negli stessi Comuni la sede legale o la sede operativa, il periodo di sospensione decorre da quella data.

Circa il Durc, la proroga dello stato di emergenza connesso al rischio sanitario fino al 15 ottobre 2020 non produce effetti sulla validità già prorogata dei Durc online con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020. Con il messaggio 10 agosto 2020, n. 3089, l'Inps ha ricordato che le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della [L. n. 77/2020](#), e quelle per le quali alla medesima data è ancora in corso l'istruttoria, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni del D.M. 30 gennaio 2015. Rimane fermo, infine, quanto disposto dall'[art. 8, co. 10 del D.L. n. 76/2020](#) che esclude l'applicazione delle disposizioni in tema di validità prorogata dei Durc online per le stazioni appaltanti/amministrazioni, nell'ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal [D.L. n. 76/2020](#).

Vai alle Faq dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulle disposizioni in materia di riscossione introdotte dai decreti "Cura Italia, Rilancio e Agosto" allegate.

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 31/08/2020

Autori: Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Stampa
Rubrica Fisco e Tributi
Obiettivo su: COVID-19

Allegati

 [Faq Agenzia delle Entrate-Riscossione su disposizioni introdotte dai decreti "Cura Italia, Rilancio e Agosto"](#)